

COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LXXXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 MARZO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZERBI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
VALSEGCHI: Norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti (<i>Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato</i>). (2504-B)	877
PRESIDENTE	877, 878, 879
COLLEONI, <i>Relatore</i>	877, 878
VILLABRUNA	878
SULLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio</i>	878
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	882

La seduta comincia alle 9.

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Valsecchi: Norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti. (Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato). (2504-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Valsecchi: « Norme per la

concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti ».

La proposta di legge è già stata approvata dalla nostra Commissione. Il Senato, dopo aver apportato modificazioni ed integrazioni, la rinvia a noi per il necessario riesame.

L'onorevole Colleoni, Relatore, ha facoltà di illustrare le modificazioni apportate dal Senato.

COLLEONI, *Relatore*. Poco posso dire riguardo alle modifiche ed integrazioni apportate dal Senato al provvedimento in esame sia per la brevità del tempo a mia disposizione, sia perché, non essendo stato ancora redatto il resoconto stenografico della seduta della IX Commissione del Senato, non sono riuscito a conoscere i motivi di alcune delle modifiche stesse.

Non mi è chiaro il motivo dell'emendamento apportato all'articolo 1 ove, oltre che di serbatoi di capacità di 50 metri cubi, si parla di depositi di capacità non superiore ai 5.000 chilogrammi. Comunque, come gli onorevoli ricorderanno, il provvedimento era stato dettato dalla necessità di regolamentare il vasto campo dei gas di petrolio liquefatti che hanno sempre più vasta diffusione ed impiego e di evitare che fornitori poco scrupolosi si servissero di bombole di qualsiasi tipo con la conseguenza di porre, qualche volta, a repentaglio la vita degli utenti.

All'articolo 1, comunque, il Senato ha riconfermato la posizione della Camera ed ha, in più, introdotto dei limiti riguardanti la possibilità di depositi con capacità di accumulo non superiori ai 5 mila chili e poiché 50 me-

tri cubi corrispondono all'incirca a 45 mila chili, l'emendamento rientra nei limiti già da noi fissati.

L'emendamento apportato all'articolo 2 contiene un richiamo al regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 e relativo regolamento di esecuzione; nel resto ripete le disposizioni già dalla nostra Commissione approvate, solo con qualche maggiore specificazione.

Si tratta, in ultima analisi, di disposizioni regolamentative che riguardano la gestione dei depositi. Si è voluto reintrodurle mentre da parte della nostra Commissione erano state ritenute pleonastiche in quanto già in vigore.

All'articolo 3 è stato introdotto un emendamento aggiuntivo. Mentre la nostra Commissione si era dimostrata particolarmente rigida sul divieto di impiego di bombole che non fossero di proprietà della stazione o della società di riempimento, la Commissione del Senato è stata invece di diverso avviso sì da concedere la possibilità, entro un certo limite, di impiegare bombole diverse purché con il consenso del proprietario. Si dà la possibilità di imbottigliare il gas in bombole che altri hanno creduto di dare in gestione alla stazione tenendo conto, evidentemente, dei piccoli commercianti che hanno possibilità limitate e che possono reperire bombole attraverso questo sistema. Ciò comporta, come conseguenza, la modifica anche dell'articolo 7, modifica che infatti è stata apportata.

All'articolo 4 non vi sono modifiche sostanziali. Sono state introdotte migliori precisazioni che riguardano il marchio di fabbricazione da imprimere sulla bombola. Si fa, infatti, obbligo di depositare all'Ufficio brevetti, il marchio di fabbrica stesso.

Per quanto riguarda la parte penale, prego l'onorevole Villabruna di volere cortesemente, come già fatto l'altra volta, esprimere il suo parere sulle modifiche introdotte.

Il relatore non ha altro da aggiungere; ritiene che, in sostanza, si possa approvare il testo a noi rinviato dal Senato, in considerazione anche del fatto che il nuovo testo contiene elementi integrativi che possono essere accettati.

VILLABRUNA. Per quanto riguarda le sanzioni penali, ritengo giusta la modifica apportata dal Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha giustamente fatto osservare che, nell'articolo 1, è stata introdotta una disarmonia nelle attribuzioni di competenza del prefetto.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Non sono in grado di dare una giustificazione dal punto di vista

tecnico; posso dare una giustificazione, invece, dal punto di vista legislativo. Poiché queste disposizioni non innovano, per quanto concerne il rapporto di competenza fra prefetto e Ministero, è stata ripresa la formula già vigente e sono state riportate le disposizioni già esistenti. Difatti, oggi, vige la disposizione di cui si discute. La legge non si propone di innovare riguardo all'articolo 1. Questa è la vera ragione per cui il Senato ha modificato il testo approvato dalla Commissione della Camera.

COLLEONI, *Relatore*. Ritengo che la spiegazione dell'apparente disarmonia sia la seguente. Il secondo comma dell'articolo 1 si riferisce ai grandi serbatoi, solitamente interrati, la cui capacità è valutata a metri cubi, l'altra parte dell'articolo può riferirsi a situazioni che non riguardano serbatoi ma l'accumulo di bombole; vi può essere qualche azienda commerciale che si occupa di gas liquefatti, che non ha depositi fino a 50 metri cubi ma ha semplicemente uno stockaggio di bombole. In tal caso si calcola a chili e si concede l'autorizzazione fino a 5 mila chili.

PRESIDENTE. Desidererei conoscere, in concreto, che cosa si intende per gas liquefatti.

COLLEONI, *Relatore*. Si intende una miscela di propano e di butano.

PRESIDENTE. Oltre questi non vi sono altri gas?

COLLEONI, *Relatore*. No. Normalmente la miscela è sulla base del 40 e del 60 per cento per l'uno o per l'altro gas però questa percentuale dell'uno o dell'altro gas può aumentare, a seconda dell'impianto. Poi dopo la miscelatura, i due gas vengono compressi e si liquefanno; l'apertura della bombola determina il passaggio dallo stato liquido allo stato gassoso.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Debbo far presente che il testo approvato dal Senato non comporta vere e sostanziali modifiche se non quella apportata all'articolo 3, che è stata ampiamente illustrata dall'onorevole relatore.

In pratica, vi è stata una certa sollevazione da parte di piccole imprese commerciali le quali hanno notato che l'effetto indiretto della legge sarebbe stato creare un monopolio a vantaggio dei grandi proprietari di bombole, sia enti di Stato che privati. Si è fatto notare che questa forma indiretta, con la quale veniva jugulata la libertà di questo commercio, era controproducente. Il Senato, quindi, in accordo col Governo, ha trovato una formula che, mentre garantisce la sicurezza, evita che si crei il monopolio.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1958

È stato detto che le operazioni di travaso possono essere compiute anche dai non proprietari di bombole, purché vi sia, da parte del proprietario, una particolare autorizzazione, cioè un chiaro rapporto di responsabilità e connessione tra i proprietari delle bombole e coloro che hanno gli impianti di travaso e imbottigliamento.

La legge è così venuta incontro ai commercianti i quali hanno dichiarato, anche attraverso la loro associazione, di essere sodisfatti della modifica.

Altre modifiche sono state apportate per quanto concerne le sanzioni penali, rese, in tal modo, applicabili in quanto si è chiarito che non vi è possibilità di cumulo fra l'arresto e l'ammenda. In caso diverso il magistrato sarebbe stato influenzato dalla preoccupazione di una pena eccessiva che, conseguentemente, difficilmente sarebbe stata applicata.

Infine si è provveduto ad aggiungere un comma all'articolo 8 che dà alla azienda la possibilità di chiedere, con diffida, la restituzione delle bombole agli utenti.

Sono modifiche quasi tutte tecniche e perciò tutte accettabili.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

«(Chiunque intende impiantare o gestire stazioni di riempimento o depositi con travaso di gas di petrolio liquefatto deve chiederne la concessione:

a) al Ministro dell'industria e del commercio, ove si tratti di impianti di riempimento e travaso di capacità superiore ai 50 metri cubi;

b) al prefetto per impianti di capacità fino a 50 metri cubi ».

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Chiunque intende installare o gestire impianti di riempimento e di travaso o depositi di gas di petrolio liquefatti deve chiederne la concessione:

al Prefetto della provincia quando trattasi di impianti di riempimento e travaso forniti di serbatoio e la capacità del serbatoio non sia superiore ai 50 metri cubi;

quando trattasi di depositi e la capacità di accumulo non sia superiore ai 5.000 chilogrammi;

al Ministro per l'industria e per il commercio in tutti gli altri casi ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dalla Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« Sulle domande di concessione di cui all'articolo 1 provvedono secondo la rispettiva competenza:

1°) il Ministro dell'industria e del commercio, sentita la Commissione centrale consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili presso il Ministero dell'interno;

2°) il prefetto della provincia ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1955, n. 620.

Il decreto di concessione dovrà particolarmente indicare:

a) l'oggetto principale dell'azienda;

b) la natura del gas destinato al riempimento o da immettere nei depositi;

c) la quantità massima autorizzata;

d) l'obbligo del titolare a mantenere costantemente in efficienza la stazione o il deposito, a non portare modifiche sostanziali all'impianto, né dare a questo altra destinazione, salvo autorizzazione dell'Amministrazione concedente ».

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Sulle domande di concessione di cui all'articolo 1 provvedono secondo la rispettiva competenza:

1°) il Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto col Ministro per le finanze, ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;

2°) il prefetto della provincia ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620.

Il decreto di concessione dovrà particolarmente indicare:

a) l'oggetto principale dell'azienda;

b) la natura dei gas da immettere nei depositi o destinati al riempimento;

c) la quantità massima autorizzata;

d) l'obbligo del titolare a mantenere costantemente in efficienza il deposito, a non portare modifiche sostanziali agli impianti, né a dare a questi altra destinazione, salvo autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

Resta ferma l'osservanza degli altri obblighi previsti dal regio decreto-legge 2 no-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1958

vembre 1933, n. 1741. e dal relativo regolamento di esecuzione per i titolari di depositi di olii minerali e loro derivati».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

« Il riempimento avviene sotto la responsabilità della ditta che lo esegue e deve essere fatto soltanto nelle stazioni per la gestione delle quali è stata rilasciata la concessione prevista dall'articolo 1.

La ditta che provvede al riempimento può eseguirlo esclusivamente con recipienti di sua proprietà. A tal fine è considerato proprietario del recipiente la ditta che detenga legittimamente il certificato originario di approvazione, rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 12 settembre 1925, che approva il regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gasi compressi, liquefatti o disciolti ».

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato

« Le operazioni di travaso e di imbottigliamento dei gas di petrolio liquefatti debbono effettuarsi esclusivamente presso gli impianti per la gestione dei quali è stata rilasciata la concessione prevista dall'articolo 1 e sotto la responsabilità della ditta che le esegue.

La ditta che esegue il riempimento può effettuarlo in recipienti propri o di terzi. In questa seconda ipotesi il legittimo proprietario dei recipienti dovrà preventivamente autorizzarne il riempimento in esclusiva presso gli impianti prescelti, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione al Prefetto nella cui provincia trovasi ubicato l'impianto.

Lo stesso proprietario dei recipienti dovrà depositare in consegna presso l'impianto di riempimento i certificati originali di approvazione rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 12 settembre 1925, che approva il regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti.

È considerato proprietario del recipiente la ditta che detenga legittimamente il certificato originario di approvazione, rilasciato ai sensi del citato decreto ministeriale 12 settembre 1925 »

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato)

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

« I recipienti non potranno essere riempiti con gas di petrolio liquefatto avente tensione di vapore superiore a quella del gas il cui nome risulta dalla punzonatura apposta originariamente sui recipienti medesimi dal collaudatore, ai sensi dell'articolo 19 del precitato decreto ministeriale 12 settembre 1925.

Inoltre, sui recipienti deve essere impresso un marchio di fabbrica indelebile della ditta costruttrice, da depositarsi, preventivamente, presso il Ministero dell'industria e commercio.

All'atto del collaudo dei recipienti ovvero — per quelli in circolazione — all'atto della prima revisione periodica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo di apporre sui recipienti stessi, in modo indelebile, il nome della ditta proprietaria.

È vietato porre sui recipienti marchi o indicazioni di ditte o di gas diversi da quelli apposti all'atto del collaudo o della revisione dei recipienti stessi.

Ogni ditta deve denunciare all'organo competente, di cui all'articolo 1, la consistenza numerica del proprio parco recipienti e le successive variazioni. L'organo competente ha l'obbligo di accertare la consistenza del parco recipienti all'atto del collaudo dell'impianto e può disporre ulteriori accertamenti per controllarne le variazioni ».

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato

« I recipienti non potranno essere riempiti con gas di petrolio liquefatti aventi tensione di vapore superiore a quella del gas il cui nome risulta dalla punzonatura apposta originariamente sui recipienti medesimi dal collaudatore, ai sensi dell'articolo 19 del precitato decreto ministeriale 12 settembre 1925.

Inoltre, sui recipienti deve essere impresso a caratteri indelebili, il marchio di fabbrica della ditta costruttrice, da depositarsi preventivamente presso l'Ufficio centrale dei brevetti del Ministero dell'industria e del commercio, ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929.

All'atto del collaudo dei recipienti ovvero — per quelli in circolazione — all'atto della prima revisione periodica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo di apporre sui recipienti stessi, in modo indelebile, il nome della ditta proprietaria.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1958

È vietato porre sui recipienti marchi o indicazioni di ditte o di gas diversi da quelli apposti all'atto del collaudo o della revisione dei recipienti stessi.

Ogni ditta deve denunciare all'organo competente, di cui all'articolo 1, la consistenza numerica del proprio parco recipienti e le successive variazioni. L'organo competente ha l'obbligo di accertare la consistenza del parco recipienti all'atto del collaudo dell'impianto e può disporre ulteriori accertamenti per controllarne le variazioni».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 5 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

« I titolari delle stazioni di riempimento e dei depositi con travaso, privi della concessione prevista dall'articolo 1, devono richiederla entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

« I titolari degli impianti di gas di petrolio liquefatti, privi della concessione prevista dall'articolo 1, devono richiederla alla competente autorità entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

« Chiunque gestisce stazioni di riempimento o depositi con travaso di gas di petrolio liquefatto, privo della concessione prevista dall'articolo 1, ovvero esegue il riempimento fuori delle stazioni adibite a tale scopo, o riempie recipienti di cui non sia proprietario, è punito con l'arresto da due mesi a due anni e con l'ammenda da lire 100 mila a lire 1 milione.

Alla stessa pena soggiace chiunque riempia o faccia riempire i recipienti con gas di petrolio liquefatto avente tensione di vapore superiore a quella del gas indicato dalla punzonatura apposta dal collaudatore sui recipienti medesimi ».

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Chiunque esegue le operazioni di riempimento fuori degli impianti adibiti a tale scopo, o riempie recipienti senza l'osservanza delle modalità prescritte all'articolo 3, ovvero trascorso il termine massimo di sei mesi previsto dall'articolo precedente continua a gestire gli impianti di gas di petrolio liquefatti senza aver richiesto la concessione di cui all'articolo 1, è punito con l'arresto da 2 mesi a 2 anni o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Alla stessa pena soggiace chiunque riempia o faccia riempire recipienti con gas di petrolio liquefatti aventi tensione di vapore superiore a quello del gas indicato dalla punzonatura apposta sui recipienti medesimi dal collaudatore ».

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

« Chiunque detiene a scopo di commercio o mette comunque in circolazione recipienti aventi marchi o indicazioni di ditte o di gas, diversi da quelli prescritti dall'articolo 4, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni recipiente risultato irregolare.

Qualora i recipienti risultati irregolari siano dieci o più, alla pena dell'ammenda è aggiunta quella dell'arresto da un mese ad un anno.

Chiunque non provvede alle denunce disposte dall'ultimo comma dell'articolo 4 è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 ».

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Chiunque detiene a scopo di commercio o mette comunque in circolazione recipienti aventi marchi o indicazioni di ditte o di gas, diversi da quelli prescritti dall'articolo 4, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni recipiente risultato irregolare.

Qualora i recipienti risultati irregolari siano dieci o più, alla pena dell'ammenda può essere sostituita quella dell'arresto da un mese ad un anno.

Chiunque non provvede alle denunce disposte dall'ultimo comma dell'articolo 4 è pu-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1958

nito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.

Chiunque, diffidato dall'Azienda fornitrice, con cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno, omette di restituire all'Azienda stessa, entro due mesi dalla diffida, un recipiente che deve essere sottoposto alle prove e verifiche periodiche ai sensi dell'articolo 44 del regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 824, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 30.000 »

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

« Le norme della presente legge non si applicano agli impianti automatici per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione ».

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Gli impianti per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione restano regolati dalla legge 23 febbraio 1950, n. 170 ».

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge testé esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge.

VALSECCHI: « Norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti » *(Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato) (2504-B)*:

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	35
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Arcaini, Berloff, Bernieri, Biaggi, Bigiandi, Buttè, Caprara, Cibotto, Colleoni, De' Cocci, Delli Castelli Filomena, Di Prisco, Dosi, Faletti, Faralli, Ferrari Francesco, Ferrario Celestino, Foa Vittorio, Galli, Gelmini, Giolitti, Graziosi, Grilli, Lami, Longoni, Montelatici, Natoli Aldo, Novella, Pedini, Pigni, Quarello, Tonetti, Valsecchi, Villabruna, Zanotti e Zerbi.

La seduta termina alle 9.45.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI